

II. Definizione di bambino

(art. 1)¹

La questione dell'identificazione del fanciullo nell'ordinamento italiano è stata oggetto di una puntuale descrizione nel precedente Rapporto presentato dall'Italia. Pertanto, le informazioni prodotte in questo paragrafo vanno a integrare e aggiornare le informazioni fornite in precedenza.

Diritto del minore alla scuola

La L. 296 del 27 dicembre 2006, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge finanziaria 2007), ha disposto l'innalzamento a 16 anni dell'obbligo scolastico. In particolare, secondo il comma 622, l'istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Ammissione al lavoro o all'impiego, inclusi i lavori pericolosi, il lavoro part-time, il lavoro a tempo pieno e l'apprendistato

L'innalzamento dell'obbligo scolastico a 16 anni con la L. 296/2006 ha comportato un aumento dell'età per l'accesso al lavoro che è conseguentemente passata da 15 a 16 anni. Tuttavia, sono state inserite previsioni specifiche a disciplina dei casi particolari. Ad esempio, con il DM 27 aprile 2006, n. 218, *Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori d'anni quattordici in programmi televisivi*, si è provveduto a disciplinare l'impiego dei minori di anni 14 nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, mediante l'utilizzazione delle loro immagini o voci.

Sempre in materia di impiego il DLGS 15 aprile 2005, n. 77, *Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*, disciplina l'alternanza scuola-lavoro, intendendo per «alternanza» la modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età² possono richiedere di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

¹ Per attività in programmazione post-2007 si rinvia alla Sezione IX.

² Fatta salva la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del DLGS 10 settembre 2003, n. 276.

Anche in materia di apprendistato la L. 296/2006 ha confermato che vi si possa accedere solo al compimento del sedicesimo anno. Inoltre il legislatore italiano ha previsto diversi interventi al fine di tutelare la posizione del minore apprendista: a titolo esemplificativo si ricorda che con il DM 16 maggio 2001, n. 152 si è provveduto all'individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti.

Autorizzazione alla guida

Il DLGS 15 gennaio 2002, n. 9, *Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, in modifica dell'art. 116 del codice della strada* (che era stato emanato con DLGS 30 aprile 1992, n. 285), ha confermato che dall'età di 14 anni un minore possa guidare un ciclomotore, introducendo peraltro l'obbligo per il minore di conseguire «il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, a seguito di specifico corso con prova finale».

Tali disposizioni normative hanno trovato un punto di richiamo nella direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 marzo 2007, avente per oggetto *Linee di indirizzo in materia di educazione alla sicurezza stradale*. Esse si concretizzano in due settori di intervento prioritario: l'avvio, il finanziamento, il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dalle scuole per il conseguimento del Certificato di idoneità alla guida (CIG) e l'organizzazione, nei diversi livelli territoriali, di attività formative-informative in materia di educazione stradale. Su tali temi si è svolto un convegno nazionale per consentire la socializzazione delle esperienze condotte nei vari contesti territoriali e lo studio delle possibili prospettive. A tutt'oggi sono stati coinvolti nelle relative attività di formazione 321.443 studenti che hanno partecipato ai 14.005 corsi organizzati da 6.862 istituti scolastici. Hanno conseguito il CIG 121.002 studenti.

Acquisto di alcol

La L. 296 del 27 dicembre 2006, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)*, al comma 90 dedicato alle iniziative di contrasto al consumo di alcol da parte dei minorenni, in modifica dell'art. 689 cp, fissa il divieto generalizzato di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, punendo con l'arresto la condotta in violazione del divieto.

La novella irrigidisce le previsioni della L. 125/2001 già tesa a tutelare il diritto delle persone, e in particolare dei bambini e degli adolescenti, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche e di conseguenza vieta la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che: «a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità; c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche». Inoltre, vieta la «pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di diciotto anni di età». Lo stesso divieto è rivolto alla pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19 e alla pubblicità di tali bevande sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

Contrasto al tabagismo

Per quanto concerne il contrasto al tabagismo la normativa vigente in materia di somministrazione e vendita di tabacco è l'art. 16 della L. 75 del 18 marzo 2008, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – sulla lotta contro il tabagismo*, adottata a Ginevra il 21 maggio 2003, che vieta la vendita di prodotti del tabacco alle persone che non abbiano raggiunto l'età prevista nel diritto interno o fissata dalla legislazione nazionale o l'età di 18 anni.

Per l'Italia il limite per la vendita di tabacchi a minori è fissato a 16 anni di età dal RD 24 dicembre 1934, n. 2316, *Testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità e infanzia*, che prevede all'art. 25 che chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni 16 sia punito con una sanzione amministrativa. Inoltre, si rammenta che in Italia vige il divieto sia per i minorenni sia per i maggiorenni di fumare in luogo pubblico; inoltre, ove non sia dimostrabile in alcun modo il possesso dell'età prescritta, le persone autorizzate allo smercio al pubblico dei tabacchi lavorati devono rifiutare la vendita.

